



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

PEC

Referente: Patrizia Vuillermin (tel. 0165/274907)

Réf. n° - Prot. n. 24739/del  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 25/9/13

Al Sindaco ed al Segretario  
del Comune di GABY

e, p.c., Al Presidente del Consiglio  
permanente degli enti locali

**Oggetto:** Elezioni comunali 10 novembre 2013: primi adempimenti degli organi neoeletti.

Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 379 in data 22 agosto 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 10 settembre 2013, sono state indette per domenica 10 novembre 2013 le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Gaby, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 24 novembre 2013, si ritiene opportuno, come di consueto, riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i neoeletti organi comunali ed, in particolare, il Consiglio comunale, il Sindaco e il Vicesindaco.

Il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali (che deve avvenire 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali) e, pertanto, a partire dal 26 settembre 2013, può adottare solo atti urgenti ed improrogabili (art.19, comma 1, l.r. 54/1998).

La valutazione della sussistenza dei presupposti di “urgenza ed improrogabilità” compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell’atto. A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l’Amministrazione, in conseguenza della mancata adozione di un determinato atto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nota di questa Struttura prot. n. 43490/DEL in data 27.12.2006<sup>1</sup>, con la quale si diramava a tutti i Comuni il telexscritto trasmesso dal Ministero dell’Interno il 7.12.2006, recante per oggetto “*Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti.*”

<sup>1</sup> Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione “Enti locali/Comunicazioni/Ordinamento”, all’indirizzo [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documento=1017](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=1017).

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904

PEI entilocali@regione.vda.it  
PEC eell\_prefettura\_vvff\_protctiv@pec.regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074

## **ORGANI COMUNALI: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Le modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale, così come la composizione del Consiglio comunale, sono stabilite dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale*).

La composizione e le modalità di nomina della Giunta comunale, nonché le competenze e le modalità di funzionamento degli organi comunali, sono disciplinate, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui l'ente è dotato.

Si rammenta che la normativa sopracitata è reperibile, nel testo vigente, sul sito internet della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)), nella sezione "Enti locali", seguendo il percorso "Legislazione regionale/Ordinamento" per la l.r. 54/1998 e "Legislazione regionale/Elezioni e amministratori" per la l.r. 4/1995.

## **PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOELETTI ORGANI COMUNALI**

### **Consiglio comunale**

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione (art. 19, comma 2, l.r. 54/1998), quindi l'11 novembre 2013, salvo che si debba procedere con il turno di ballottaggio (per la proclamazione degli eletti si rimanda agli artt. 62, comma 2, e 64, comma 1, l.r. 4/1995).

La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, ed è convocata e presieduta dal Sindaco neoletto (art. 19quater, commi 1 e 2, l.r. 54/1998). In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione (art. 19ter, comma 2, l.r. n. 54/1998).

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 19quater della l.r. 54/1998, di contenuto analogo al primo comma dell'art. 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 febbraio 2006, n. 640, ha chiarito che il secondo termine dei 10 giorni dalla convocazione "non è perentorio ma è chiaramente solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale)."

**1. Adempimenti obbligatori della prima seduta  
(ex art. 19quater l.r. 54/1998)**

**1.1 Esame della condizione degli eletti**

Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, tenendo conto anche delle modalità eventualmente stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano le cause individuate dalla l.r. 4/1995, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.

Ove il Consiglio ometta di provvedere agli adempimenti di cui sopra, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario (art. 19quater, comma 4, l.r. 54/1998).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*)<sup>2</sup>, l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una causa di incandidabilità è nulla e che l'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di non candidabilità.

Spetta alla Commissione elettorale circondariale, organo che procede all'esame delle candidature, cancellare dalle liste i nominativi dei candidati a carico dei quali sussiste una condanna o uno dei provvedimenti contemplati dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012; tuttavia, qualora le fattispecie individuate dalla succitata norma si dovessero verificare successivamente alle elezioni o nel corso del mandato, il Consiglio comunale potrebbe trovarsi nella condizione di doverne prendere atto.

▪ ***Incandidabilità***

Le cause di incandidabilità sono disciplinate dall'articolo 14bis della l.r. 4/1995 e dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

▪ ***Ineleggibilità***

---

<sup>2</sup> L'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013. A norma dell'art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Le cause di ineleggibilità sono stabilite dall'art. 15 della l.r. 4/1995, per quanto concerne i componenti del Consiglio e, per quanto concerne il Sindaco e il Vicesindaco, anche dall'art. 9, comma 1, della stessa legge regionale.

A tal proposito si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo. Appurato che per "statuto o regolamento" s'intendono quelli del Comune e non quelli dell'ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si ritiene necessario porre attenzione al parere reso in materia dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del 10.11.2004, diramato con nota di questa Struttura, prot. n. 3230/2E/DEL del 22.02.2005<sup>3</sup>, di cui si riporta un estratto:

"Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000.

Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto.

Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini "condizioni di eguaglianza" nell'accesso alle cariche elettive.

Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti, definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale, che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.

Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario."

#### ▪ ***Incompatibilità***

Le cause di incompatibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 16 della l.r. 4/1995 e, per quanto riguarda il Sindaco e il Vicesindaco, anche dall'articolo 9, comma 2, della stessa legge regionale.

#### ▪ ***Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità***

L'art. 19 della l.r. 4/1995 disciplina la procedura per la contestazione al componente del Consiglio comunale di cause di ineleggibilità che si verificano successivamente all'elezione e di cause di incompatibilità che esistevano al momento dell'elezione o sono sopravvenute ad essa.

<sup>3</sup> Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione "Enti locali/Comunicazioni/Organi elettivi/Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", all'indirizzo [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=685](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=685).

▪ **Decadenza e surrogazione**

L'accertamento dell'esistenza di una causa di incandidabilità, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012, o di ineleggibilità esistente alla data fissata per la presentazione delle candidature comporta la pronuncia di nullità da parte del Consiglio comunale dell'elezione del consigliere e la sostituzione dello stesso con il primo dei non eletti.

L'accertamento di una situazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012, verificatasi successivamente alle elezioni comporta, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 dello stesso decreto, la decadenza di diritto dell'amministratore e la conseguente surrogazione dello stesso.

La decadenza dalle cariche di Consigliere, Sindaco e Vicesindaco per la perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità contemplati dalla legge è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o, su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o del Presidente della Regione (art. 19, comma 7, l.r. 4/1995).

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta.

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale Ordinario di Aosta, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco (art. 19bis, l.r. 4/1995).

**1.2. Giuramento da parte del Sindaco e del Vicesindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (art. 27 l.r. 54/1998).**

Si rammenta in proposito che il Sindaco neoeletto assume, per effetto della proclamazione della sua elezione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, e che il giuramento non è più, da tempo, presupposto per l'assunzione delle funzioni connesse al mandato elettivo<sup>4</sup>.

**1.3. Approvazione degli indirizzi generali di governo (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).**

**1.4. Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).**

---

<sup>4</sup> Il Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie), con circolare n. 3/99 in data 30 giugno 1999, ha precisato che "Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.". In tal senso vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 luglio 2006, n. 4694, nella quale si ribadisce che "il giuramento non è (rectius "non è più"; v. al riguardo i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990) "la condizione per l'assunzione delle funzioni".".

Atteso che lo Statuto comunale, al quarto comma dell'articolo 7, prevede la possibilità di nominare alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, si ricorda che l'art. 22, comma 3, della l.r. 54/1998 dispone la verifica in capo agli stessi del possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere. Come si legge nella sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., 28.11.1994, n. 10131, tali requisiti sono inderogabilmente stabiliti dalla legge e limitano il potere del Sindaco o del Consiglio comunale (secondo l'attribuzione di competenza risultante dallo Statuto comunale), *“la cui discrezionalità si esaurisce nella insindacabile scelta intuitu personae degli assessori fra i cittadini ritenuti più idonei - per moralità, capacità ed esperienza - all'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge alla giunta, ma non consente il superamento delle prescrizioni e dei divieti che espressamente condizionano il potere medesimo, circoscrivendone l'esercizio entro confini invalicabili”*, con la conseguenza *“che, ove la scelta ricada su cittadini ai quali la legge inibisce, per ragioni di pubblico interesse, di far parte della giunta, il provvedimento di nomina ad assessore deve considerarsi emesso in carenza di potere”*.

Pertanto, nel caso di nomina di assessori non facenti parte del Consiglio si raccomanda al Sindaco di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti imposti dalla legge al suddetto potere di nomina, precisando che, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale delibera sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, il procedimento di contestazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/1995 (di contenuto analogo all'art. 69 del D.Lgs. 267/2000) può essere attivato, secondo un parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 1° febbraio 2002, richiamato da un parere del Ministero dell'Interno in data 10 luglio 2003, anche dalla Giunta nei confronti dei propri componenti, essendo organo collegiale e la formulazione della norma sufficientemente generale da consentirne l'applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, a tutti gli organi di matrice collegiale.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla previsione di cui al comma 6 dell'art. 22 della l.r. 54/1998, secondo la quale non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

**1.5. Elezione da parte del Consiglio della Commissione elettorale comunale** (art. 19quater, comma 6, e art. 21, comma 2, lettera c), l.r. 54/1998).

## **2. Altri adempimenti del Consiglio**

**2.1 Nomina del rappresentante del Comune presso il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.)** – (art. 101, comma 1, lett. a), della l.r. 54/1998).

La norma regionale succitata prevede che un rappresentante per ogni Comune debba essere eletto dal Consiglio comunale tra i suoi componenti.



## **2.2 Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni (art. 21, comma 2, lett. o), l.r. 54/1998).**

Benché l'articolo 21, comma 2, lett. o), della l.r. 54/1998 non preveda alcun termine per le nomine in oggetto, si fa presente che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione sia connessa alla durata del Consiglio comunale, è opportuno che la nomina dei rappresentanti intervenga entro 45 giorni dalla scadenza del precedente mandato, in modo da evitare la decadenza degli organi e la conseguente nullità degli atti eventualmente adottati dagli stessi. Si ritiene, infatti, che alla fattispecie si debba applicare l'articolo 2 del decreto-legge 16.05.1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15.07.1994, n. 444, il quale prevede che gli organi amministrativi svolgano le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata e che entro tale termine debbano essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti entro la scadenza, l'articolo 3 consente che detti organi siano prorogati per un massimo di 45 giorni durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili. Decorso il periodo di proroga di 45 giorni gli organi non ricostituiti decadono ed ogni atto eventualmente adottato dagli stessi è nullo, così come stabilito dall'articolo 6.

Resta inteso che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione non sia collegata alla durata della legislatura, il termine dei 45 giorni per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale decorre dalla data di scadenza dell'incarico presso l'ente, organismo o commissione.

## **2.3. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune,** a cui dovrà provvedere il Sindaco ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 54/1998.

L'articolo 26 della l.r. 54/1998 dispone che le designazioni dei rappresentanti del Comune, previste per legge, devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico (comma 6) e che, qualora non sia la stessa legge ad attribuire la competenza al Consiglio comunale, la nomina dei rappresentanti del Comune viene effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale (comma 5).

Atteso che lo Statuto comunale, alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 6, dispone la competenza del Consiglio comunale relativamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune (art. 21, comma 3, lettera j), l.r. 54/1998), si suggerisce di inserirne l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, onde assicurare l'osservanza del predetto termine da parte del Sindaco. Nulla vieta, ovviamente, che il Consiglio comunale neoletto possa confermare gli indirizzi già deliberati dal precedente Consiglio.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, che ha sancito *“la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti*



*delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico", con la conseguenza che "la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo."*

**2.4. (eventuale) Nomina dei rappresentanti del Comune, per i casi in cui sia la legge ad attribuirne la competenza al Consiglio comunale (art. 26, comma 5, l.r. 54/1998).**

Qualora si presenti il caso, si ribadisce quanto detto al punto 2.2 relativamente al termine dei 45 giorni entro cui deve intervenire la nomina ed al fine di assicurarne il rispetto si consiglia l'inserimento dell'oggetto nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o di quella immediatamente successiva.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al regolamento adottato dal Comune per il funzionamento del Consiglio comunale.

**2.5. Elezione dei revisori dei conti.**

In conformità con quanto stabilito dall'art. 21bis della l.r. 54/1998 ed ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 e dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta, l'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dal Consiglio comunale e la sua durata corrisponde a quella del Consiglio che lo ha eletto.

Il comma 4 dell'art. 64 del succitato regolamento stabilisce, inoltre, che "l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo".

Onde rispettare il termine appena richiamato, si suggerisce di provvedere quanto prima all'elezione dell'organo di revisione, iscrivendo il relativo oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o di quella immediatamente successiva.

Si rammenta altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del r.r. 1/1999, con il medesimo atto di nomina l'ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all'organo di revisione, nell'ambito dei limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 69, dalla deliberazione della Giunta regionale, sia le eventuali maggiorazioni. Tali limiti, attualmente, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 19 maggio 2006, consultabile sul sito Internet della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) nella sezione "Enti Locali", seguendo il percorso "Comunicazioni/Contabilità/Revisore dei conti").

A tal proposito si richiama l'attenzione di codesto Comune sulle indicazioni fornite dalla Struttura Finanza e Contabilità enti locali, con e-mail del 16 novembre 2011 e del 14 dicembre 2012, in merito all'applicabilità, per gli anni dal 2011 al 2013, della riduzione del 10% del compenso spettante all'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **2.6. (eventuale) Rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza.**

Come previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), è consentito, in caso di rinnovo elettorale, rideterminare, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, stabiliti annualmente con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

In proposito si rammenta che l'articolo 17 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali.*), in deroga a quanto disposto dalla l.r. 23/2001, prevede che gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, da determinare per l'anno 2013, devono essere ridotti di almeno il 5 per cento rispetto alla misura stabilita per l'anno 2012, fatte salve precise deroghe previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

### **Sindaco**

Il Sindaco neoeletto assume le piene funzioni dopo la proclamazione della sua elezione (art. 27, comma 1, l.r. 54/1998), in analogia a quanto sopra precisato per i consiglieri comunali.

Il Sindaco neoeletto convoca e presiede la prima seduta del Consiglio comunale (art. 19quater, comma 2, l.r. 54/1998).

Nella medesima seduta il Sindaco ed il Vicesindaco devono prestare giuramento ai sensi dell'art. 27 della l.r. 54/1998.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge (art. 30, comma 1, l.r. 54/1998).

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, come previsto dal comma 5 dell'art. 8 dello Statuto comunale, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, il Sindaco - qualora tale competenza non sia espressamente

attribuita dalla legge al Consiglio comunale - deve procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune. In caso di inadempimento il Presidente della Regione adotta i provvedimenti sostitutivi (art. 26, commi 5 e 6, l.r. 54/1998).

Tra gli altri adempimenti del Sindaco si rammentano, ad ogni buon fine, i seguenti:

- 1) **Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e attribuzione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi** (art. 26, comma 7, l.r. 54/1998);
- 2) **Incarico del segretario** (art. 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, e art. 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4).

Si segnala che il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), entrato in vigore lo scorso 4 maggio, contiene le nuove disposizioni che debbono essere osservate ai fini dei conferimenti di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. A tal proposito, si rinvia alle indicazioni fornite da questa Struttura con note prot. n. 13652/del in data 15 maggio 2013 e prot. n. 22777/del in data 29 agosto 2013.

Si fa, inoltre, presente che il Sindaco può delegare alcune sue funzioni, ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 26, comma 8 bis, della l.r. 54/1998, al Vicesindaco funzioni proprie e può, altresì, delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori;
- ai sensi dell'art. 81bis, comma 1, della l.r. 54/1998, può delegare un componente della Giunta può essere delegato dal Sindaco quale membro del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana. Per quanto riguarda l'esercizio della delega si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto della Comunità montana di appartenenza del Comune e/o dal relativo regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Sindaci.

Sempre in materia di deleghe del Sindaco si rammenta la nota prot. n. 16114/DEL in data 27 maggio 2010, recante per oggetto "*Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe*"<sup>5</sup>, di questa Struttura, nella quale si rammentano gli orientamenti del Ministero dell'Interno in base ai quali, al cambiamento della persona del Sindaco non è necessario rinnovare le deleghe di ufficiale di stato civile e di ufficiale di anagrafe conferite ai dipendenti e ai segretari degli enti locali, salvo, diversa volontà del Sindaco in merito al soggetto da delegare.

<sup>5</sup> Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione "Enti locali/Comunicazioni/Personale/Altro", all'indirizzo [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=1302](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1302).

Con riferimento a tutti gli adempimenti sopra individuati, che riguardano nomine o incarichi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 235/2012, in base alle quali l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti del comma 1 dello stesso articolo 10 in tutti i casi in cui l'elezione o la nomina è di competenza di uno qualunque degli organi del Comune.

Benché la materia non interessi i primi adempimenti degli organi neoeletti, oggetto di questa comunicazione, si ritiene opportuno aggiungere, in questa sede, anche alcune informazioni utili per l'eventualità che, nel corso del mandato si verifichino casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Vicesindaco eletti.

Come disciplinato dall'art. 30ter della l.r. 54/1998, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vicesindaco eletto, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio (comma 1); quest'ultimo dovrà essere sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto comunale (comma 3) e, in qualità di sindaco, dovrà individuare, ai sensi del comma 4, l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

Al riguardo si precisa che la normativa vigente, stabilendo modalità di elezione diverse per il Sindaco ed il Vicesindaco rispetto a quelle dei consiglieri comunali, non prevede la sostituzione, quale membro del Consiglio comunale, del Sindaco che, per qualsiasi ragione, cessa dalla carica, con conseguente riduzione di un'unità dei componenti il Consiglio comunale.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto, che, come già detto per il Sindaco, non potrà essere sostituito quale membro del Consiglio comunale, il Sindaco dovrà procedere, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 30ter della l.r. 54/1998, a sostituirlo nella carica di assessore e ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

Tra i primi adempimenti obbligatori successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale si segnalano anche:

- l'aggiornamento dell'**anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali**, per la quale si rinvia all'articolo 26 della l.r. 23/2001 ed alla disciplina contenuta nel regolamento adottato dell'ente.

Per ulteriori adempimenti il cui termine potrebbe essere correlato alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale, quali ad esempio la dichiarazione di appartenenza

dei consiglieri ad un gruppo consiliare e la costituzione stessa dei gruppi consiliari, si rimanda al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Si rammentano, inoltre, le disposizioni introdotte con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, delle quali questa Struttura ha dato delle prime indicazioni con nota prot. 3073/del in data 31 gennaio 2013 in merito, rispettivamente, all’applicazione alle Regione e agli Enti delle disposizioni contenute nella legge e alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione.

Si invita, infine, a visionare periodicamente la sezione “Enti Locali” del sito Internet della Regione ([http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/default\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/enti_locali/default_i.asp)), dove tutte le pubblicazioni riguardanti le prossime elezioni comunali sono accessibili cliccando sull’icona “10 novembre 2013 - Elezioni comunali Gaby”.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l’occasione, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE  
(Nadia BENNANI)

PV/